

Folcarelli

ASS. NAZ. VOLONTARI AVVOCATI PER IL GRAN  
PATROCINIO E LA DIFESA DEI DIRITTI  
A. N. V. A. G.  
A. R. B. A. F. O. R. Y. n. 28 - 00195 ROMA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

32958/09

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 01/07/2009

SENTENZA

N. 1219

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

|                               |             |                   |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE   | PRESIDENTE  |                   |
| 1. Dott. ZECCA GAETANINO      | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2. Dott. BIANCHI LUISA        | "           | N. 016541/2007    |
| 3. Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO | "           |                   |
| 4. Dott. PICCIALLI PATRIZIA   | "           |                   |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1)

~~MINISTERO ECONOMIA E FINANZE~~

N. IL 00/00/0000

avverso ORDINANZA del 16/11/2006

TRIBUNALE

di ANCONA



sentita la relazione fatta dal Consigliere  
PICCIALLI PATRIZIA

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. *Wladimiro De Nenni*  
*che ha concluso per l'inammissibilit  del ricorso.*

Fatto e diritto

L'avv. [redacted] ricorre per cassazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il Tribunale di Ancona, giudicando in sede opposizione, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal suindicato professionista avverso il decreto di rigetto di liquidazione dei compensi in ordine all'attività svolta, nella qualità di difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

A fondamento della pronuncia il Tribunale poneva la mancata instaurazione del contraddittorio.

Il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale sostenendo che la mancata notifica nei confronti degli altri interessati non dà luogo ad inammissibilità del ricorso non essendo sanzionata da una esplicita previsione di decadenza dal gravame.

Il ricorso è fondato, giacchè il provvedimento impugnato risulta affetto da violazione di legge, siccome basato su un'inesatta interpretazione della normativa di settore, così come già evidenziato da questa Corte ( v., Sez. IV, 3 maggio 2005, P.G in proc. Bonanno ed altro, rv.232014 ).

Infatti, nell'ambito della disciplina di cui alla legge sul patrocinio dei non abbienti, l'omessa notifica all'Amministrazione finanziaria del ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione del compenso, non è causa di inammissibilità dello stesso, atteso che la partecipazione dell'Amministrazione finanziaria è prevista solo nelle fasi dell'ammissione al patrocinio (cfr. artt. 98 e 99 DPR n. 115/2002) e della revoca o modifica del provvedimento ammissivo (cfr. artt. 112 e 113 DPR n. 115/2002; laddove, anzi, è espressamente previsto che l'istanza di revoca possa provenire dallo stesso Ufficio finanziario) e non anche in quella della concreta liquidazione del compenso.

Per converso, nell'ambito della disciplina *de qua*, non è prevista la partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella fase della concreta liquidazione dei compensi ( v. art. 84 DPR, che rinvia, per l'opposizione, all' art. 170 stesso DPR). In particolare, le norme sopra richiamate nel prevedere la facoltà di ricorrere in opposizione avverso il decreto di liquidazione, si riferiscono esclusivamente al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte, senza alcuna menzione della partecipazione dell'Amministrazione finanziaria.

Ne discende che la decisione della Corte territoriale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notifica all'Agenzia delle Entrate, ha erroneamente privato il ricorrente di una delle due fasi in cui si articola il procedimento, quella relativa al reclamo, volto a verificare la correttezza del decreto di liquidazione.

Il provvedimento impugnato, quindi, essendosi sostanzialmente risolto in un diniego di tutela giurisdizionale per il ricorrente, è qualificabile come atto funzionalmente abnorme, come tale ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (in termini, la già citata, Sez. IV, 3 maggio 2005, P.G. in proc Bonanno ed altro).

Consegue l'annullamento con rinvio all'ufficio giudiziario competente.

W

P.Q.M.  
annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona  
Così deciso nella camera di consiglio del primo luglio 2009

Il Consigliere estensore

Patrizia Piccialli

*Patrizia Piccialli*

Il Presidente

Carlo Giuseppe Brusco

*Carlo Giuseppe Brusco*

**A. N. V. A. G.**  
ASS. NAZ. VOLONTARI AVVOCATI PER IL GRATUITO  
PATROCINIO E LA DIFESA DEI NON ABBIENTI  
Via A. Riboty n. 28 - 00195 ROMA

